



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

113. All'inesplicabile &c. Indultum Generale concessum Inquisitis, &
Bannitis, qui in bello contra Turcas sub signis Venetorum militabunt.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

1708.

Dichiara, & in altro vuole Sua Beatitudine, che in tutte le sopradette Ordinazioni, e proibizioni, oltre l'intendersi compresi li Giudici, Notari, Barigelli, Birri, & ogni altro Ministro di Giustizia; ancorche servissero a qualunque Curia, e Tribunale Ecclesiastico siano comprese ancora le persone Ecclesiastiche, & in qualunque modo efenti, anco dell'Ordine Gerosolimitano; & ogni altra Persona espressa nella suddetta Costituzione della san. mem. d'Alessandro VIII. quali non ostante tale eccezione, dovranno esser puniti, in caso di contravvenzione, con la pena irremissibile della Galera per cinque anni, & anco maggiore, secondo le circostanze de' casi, e qualità delle Persone, cioè in Roma, da quelli Giudici, quali hanno, o gli compete, o possono esercitare la Giurisdizione contro di loro, e fuori di Roma dagl'Ordinari de' Luoghi tanto mediatamente, quanto immediatamente sottoposti alla Santità Sua, & alla Santa Sede, comprese anco le quattro Legationi, e Città di Benevento, come sopra.

Et ad effetto, che non sia trascurata l'osservanza del presente Bando, mà sia da tutti inviolabilmente eseguito, la Santità Sua vuole, ordina, e comanda, che alli Barigelli, & altri Esecutori, facendo la cattura di qualcheduno trovato in flagranti con detti coltelli serratori come sopra prohibiti per le Città, Terre, e Castelli, & in qualsivoglia altro luogo, se gli dia di premio, oltre la solita mercede della cattura, scudi cinque moneta da pagarli irremissibilmente dal Contravventore.

E finalmente Sua Santità vuole, che il presente Bando affisso, e pubblicato in Roma nelli luoghi soliti, astringa, e oblighi ciascuna Persona, come sopra in Roma doppo tre giorni, e nel termine di venti giorni per tutto lo Stato Ecclesiastico mediatamente, & immediatamente sottoposto alla Santità Sede, come se ad ogn'uno fusse stato personalmente intimato. E per la contravvenzione di esso si procederà etiam per Inquisitionem; & ex officio; come farà più proficuo alla Corte, & al Fisco. Dato in Roma li 2. Gennaio 1708.

F. Card. Paolucci.

C. Origo Segr.

Die, mense, & Anno, quibus supra, supradictum Bandimentum affixum, & publicatum fuit ad volvas Curie Innocentianae, in acie Campi Flora, ac aliis locis solitis, & consuetis Urbis, ut moris est, per me Benedictum Baldum Apostolicum Curialem.

Laurentius Cristallinus pro Mag. Curf.

INDULTUM GENERALE.

II. Concessum Inquisitis, & Bannitis, qui in bello contra Turcas sub signis Venetorum militabunt.

Fabritio del Titolo de' Santi Gio. , e Paolo della S. R. C. Prete Card. Paolucci.

Al' inesplicabile afflizione, che hà provata, e prova il paterno cuore di Nostro Signore per li noti formidabili progressi, che nel breve corso di poche settimane si sono fatti dalle Arme de' Turchi nel Regno della Morea, & in altri luoghi del Dominio Veneto, aggiungendosi il timore di più dilatate calamità, che quindi possono derivare anco ad altre Provincie Christiane, e particolarmente a' Popoli dello Stato Ecclesiastico; la Santità Sua doppo il ricorso fatto in sì ur-

1715.

gente bisogno al Divino ajuto con private, e pubbliche preghiere, e doppo gli Uffizii replicatamente passati nella più efficace maniera con tutti li Principi Christiani, per eccitarli alla difesa della pubblica causa, non hà lasciato di prontamente accorrervi Ella stessa con tutti quegli umani ajuti, che hà potuto, e che dalle pur troppo note angustie dell'Erario Apostolico gli sono stati permessi. Desiderando però di somministrarne altre più validi nella futura Campagna, mentre ne va prendendo le necessarie misure, si è in tanto degnata di ordinare, che sia notificato, come col presente Editto si notifica a tutti, e singoli, che ritrovano contumaci, inquisiti, condannati, e banditi in qualsivoglia luogo, e Tribunale dello Stato Ecclesiastico, mediatamente, & immediatamente soggetto, e per qualsivoglia delitto, eccetto che di ribellione, di lesa Maestà imprimo, e secondo capo, di monetarii, di Parricidii, Traditori, & Assassini di strada: Che se vorranno andare ad arrolarsi in qualitas de' Soldati per militare sotto le Insegne Venete contro il commune Nemico; e col buon servizio rendersi degni della grazia, e remissione: Doppo che si saranno presentati, e fatto registrare il loro nome da Monsignor Nunzio in Venezia: Quelli, che saranno banditi in pena di vita, à riserva di quelli sopra eccettuati, doppo che averanno militato per il corso di cinque anni continui, & averanno ottenuto da' loro Capitani, e Commandanti il ben servito, e che il medesimo sarà stato riconosciuto da Monsignor Nunzio in Venezia, otterranno la total remissione dalla pena, alla quale erano stati condannati. Agli altri poi, che si trovano banditi in pena di Galera in perpetuo, si concederà parimente la grazia, doppo che averanno militato per lo spazio di tre anni; Et alli Banditi di Galera ad tempus, quando averanno militato per due anni, riportato però che si sia da qualcheduno delli sopranominati il ben servito riconosciuto, come sopra, da Monsignor Nunzio. E perche è molto conveniente, trattandosi di cause sì importanti à tutta la Christiana Republica, & alla Cattolica Religione, di derogare per il publico bene al dritto della privata soddisfazione, si dichiara, che l'istessa grazia, e remissione conseguiranno quelli ancora, che adempite le condizioni suddette, non averanno ottenuta la pace, nelli casi, ne' quali la medesima è necessaria, con la riserva però dell'esilio dal luogo del delitto, e suo Territorio, fin tanto che Pottenghino, sotto pena di nullità della remissione, edì rimaner sottoposti alli pregiudizii di prima in caso di contravvenzione. In oltre per facilitare, quanto sia possibile, l'intento desiderato, si notifica, che quelli li quali per andare in Venezia, o altro luogo destinato per Piazza d'armi ad arrolarsi, averanno bisogno di passare per lo Stato Ecclesiastico dentro in termine di quattro mesi supplichino la Sagra Consulta per ottenere un libero Salvo Condotta, con dare in nota i loro nomi, cognomi, delitti, luoghi, e tempi della loro condanna, che gli farà concesso con quelle cautele, che pareranno più convenevoli all'istessa Sagra Consulta, tanto in ordine al tempo, che doveranno durare detti Salvi Condotti, quanto in ordine alli luoghi, per i quali dove ranno transitare, ad oggetto, che possino senza verun timore di scandalo, e d'inconvenienti portarsi liberamente alli luoghi destinati dalla Republica, per assoldar le Milizie. In fede &c. Dat. in Castel Candolfo 12. Ottobre 1715.

F. Card. Paolucci.

A. Banchieri Segretario.

1718.

Die, Mense, & Anno, quibus supra: Supradictum Indultum affixum, & publicatum fuit ad Vaticanam Curiam Innocentianam, in acie Campi Florae, ac in aliis locis solitis, & consuetis Urbis, per me Franciscum Baldum SS. D. N. Papae Cursorem.

Andreas Graecus Mag. Curf.

EDICTUM.

III.

Ogo aliàs sancita de Privilegiatis vulgò - Patentati - Ditionis Ecclesiasticæ confirmantur, nec non casus, & conditiones declarantur, quibus illi privilegio Fori gaudere debent, cum aliis ordinationibus.

Enbrizio del Titolo de' SS. Gio., e Paolo della S. R. C. Prete Cardinal Paulucci.

ANcorche con risoluzioni, e decreti altre volte pubblicati, particolarmente ne tempi d'Urbano VIII. Innocenzo XI. & Innocenzo XII. sia stato dato opportuno provvedimento all'eccessivo numero de Patentati, & all'esenzione del Foro abusivamente pretesa, ò introdotta dalli medesimi; Ad ogni modo, perche l'esperienza hà fatto conoscere, che tuttavia continua, anzi si va giornalmente accrescendo un tale abuso, non solo nel numero, e qualità dell'istesse Patentati, che sotto diversi titoli di ministerio, d'offizio, di rimunerazione gratuita, ovvero sotto puro nome di familiarità si concedano, ma anco nella pretesione, che hanno simili Patentati, ò privilegiati d'essere indistintamente in tutte le loro cause esenti dal Foro, e giurisdizione de i Giudici ordinarii con notabilissimo pregiudizio del retto, e spedito corso della giustizia, e della pubblica quiete, il che deriva principalmente dall'erronea intelligenza, e sinistra interpretazione delle sudette risoluzioni, e Decreti, intorno alla total comprensione di detti Patentati di qualunque specie essi siano. Quindi è, che nostro Signore, il quale in mezzo alle gravissime cure, nelle quali si trova la sua Pastorale sollecitudine, non lascia d'invigilare con paterna, & indefessa clemenza al buon regolamento della giustizia, e suoi Tribunali, & all'indennità, e commodo de suoi sudditi, dopo avere udito il parere di una particolare Congregazione di Signori Cardinali, e Prelati specialmente à tal'effetto deputata, inerendo à quanto dalla medema Congregazione adunata nel giorno delli 14. di Giugno prossimo passato con l'oracolo della sua viva voce à noi sopra di ciò comunicato, hà ordinato, che si pubblici il presente Editto, con cui riducendo alla memoria, & incaricando la piena, e totale osservanza degl'enuciati Decreti, e risoluzioni de i mentovati Sommi Pontefici, e specialmente d'Innocenzo XI. sotto li 7. Novembre del 1676. e d'Innocenzo XII. in data delli 28. Settembre 1692. il tenore de'quali vuole, che si abbia per espresso, come se di parola in parola fosse qui registrato, per togliere affatto in avvenire ogni abuso, e qualsivoglia preteso di sinistra interpretazione, stabilisce, dichiara, ordina, e comanda, che à tutti li Patentati, come sopra, li quali in virtù delle loro Patenti particolari, e non per altro titolo giuridico, pretendono essere esenti della giurisdizione de'loro Giudici ordinarii, tanto in Roma, quanto in tutte le Provincie, e Legationi dello Stato Ecclesiastico, anco di Bologna, e Ferrara, benche siano Patentati, e Privilegiati de Signori Cardinali, degl'Arcivescovi, e Vescovi, de' Signori Cavalieri della Sac. Religione di Malta, e de' loro Commendatori, e Priori, e di altri Ecclesiastici anco Regolari, e di

qualunque altra persona di qualsivoglia qualità, condizione, dignità, e preminenza, e che meritassero individua, e specialissima menzione, quali tutti la Santità Sua vuole, e comanda, che s'intendino compresi, come se individualmente, e ciascheduno di loro fusse qui nominato, niuno affatto eccettuato (non compresi unicamente gl'Officiali della Sac. Congr. della Santissima Inquisizione) suffraghi il privilegio del Foro solamente nelle cause, tanto civili, quanto criminali, e misse concernenti in qualunque modo il loro Offizio, e ministerio ò che abbiano causa, annessione, e dipendenza dall'istesso Offizio, e ministerio, e non in altre cause: Di modo che se contro questa dichiarazione, disposizione, & ordinazione, si proferissero in alcun tempo Decreti, ò Sentenze, e concedessero inibizioni, ò si attentasse qualunque altra cosa in contrario, tutti, e singoli detti atti s'intendino, e siano de fatto irriti, nulli, di niun valore, e come se non fossero stati fatti, e possino rispettivamente, senza incorso d'alcuno attentato impunemente dispregzarsi. Vuole in oltre la Santità Sua, che tutte le Persone di sopra nominate, alle quali in qualsivoglia modo compete il Jus di concedere le sudette Patenti, e Privilegi (non derogando punto alle Risoluzioni, Decreti, Editti, & altre provisioni in diversi tempi emanate intorno al registro delle Patenti, anzi quelli approvando, confermando, e quanto faccia di bisogno rinnovando) siano tenute dentro il termine di due mesi dalla pubblicazione del presente Editto à trasmettere in Segreteria di Stato la nota distinta dell'Offizii necessarii, per i quali intendano di dare le dette Patenti, col numero determinato, e qualità precisa di detti Officiali; Avvertendo alli dd. Patentati, e Privilegiati, che se non sarà stata trasmessa la nota sudetta in Segreteria di Stato, ò che essi ritenghino Patenti concesse per altro Offizio diverso da quelli, che saranno stati espressi in detta nota, ò che siano di numero eccedente al già determinato nella medesima, non suffragherà à i medesimi alcun privilegio di Foro qualunque sia la causa di cui si tratti, e si considereranno tali Privilegi, e Patenti come senon fossero loro state concesse.

Rispetto poi alli Patentati Camerali, essendo stato con altre particolari disposizioni bastantemente provveduto al registro delle Patenti, alle facultà di portar l'armi, & al privilegio del Foro, si ricorda, e si incarica loro strettamente senz'altra innovazione, l'osservanza di quanto in esse si contiene, e specialmente nel Bando del Cardinal Panfilii delli 4. Marzo 1645. nell' Editto della sa. me. d'Innocenzo XI. in data delli 7. Novembre 1676. e nelle risoluzioni prese dalla Congregazione deputata li 28. di Settembre 1714. e successivamente dalla Santità Sua approntate sotto li 4. Ottobre dell'istess'anno.

E quanto si dispone, & ordina nel presente Editto vuole Sua Santità, che si offervi in tutto lo Stato immediatamente, e mediatamente soggetto alla S. Sede, e che pubblicato, & affisso, che farà ne i luoghi soliti di Roma, e di quelle Città ancora, ove risiedono li Presidie Provincie, e nelle quattro Legazioni di Bologna, Ferrara, Romagna, e Urbino, oblihi og'uno all'osservanza, come se gli fusse stato personalmente intimato. Dato in Roma li 4. Aprile 1718.

F. Card. Paulucci.

Die, Mense, & Anno, quibus supra, supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit in Curia Innocentiana, in acie Campi Florae, ac aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Josephum Battalem.

Andreas Graecus Pro Magistro Curf.

1718.